

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL' ATTIVITA' SOCIALE DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Perugia (di seguito denominata Azienda), con sede legale in Perugia, S. Andrea delle Fratte, P.I. n. 02101050546, rappresentata dal Dr. Antonio D'Urso nato a, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale dell'Azienda;

E

L'Associazione _____ (di seguito denominata Associazione) con sede legale in _____, in _____, n.____. P.I.: _____, iscritta nel RUNTS (sezione “_____”) al numero _____, qui rappresentata dal _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante dell'Associazione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

L'Azienda affida, alle condizioni previste nei seguenti articoli, alle Associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato:

-

che a mezzo del loro legale rappresentante dichiarano di accettare gestione del servizio in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia. L'attività dovrà essere svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17:00 e il sabato mattina dalle 07:30 alle 13:30.

Le postazioni individuate quali punti di snodo per l'accoglienza all'utenza sono 4, ubicate presso:

- Ingresso principale (incrocio Via del Grifo e Via Fortebraccio);
- Ingresso lato CUP (Blocco P, piano 0);
- Postazione Piano 0 (corridoio di collegamento tra le due piastre ambulatoriali);
- Postazione itinerante, fornita di telefono intranet, per la gestione delle carrozzine di persone disabili.

Art. 2

Norme di legge

La normativa di riferimento della presente convenzione è costituita dall'art.56 D.lgs 117/2017, per la selezione di organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per la stipula di convenzione finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Art. 3

Iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato

Le Associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato con cui viene stipulata la presente convenzione soddisfano il requisito dell'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del comma 1 dell'art. 56 del Dlgs.117/2017.

Art. 4

Tipologia dell'attività sociale

L'attività sociale consiste nel servizio integrativo dell'attività di accoglienza, indirizzo, comunicazione, informazione ed accompagnamento degli utenti presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia e nello specifico:

- Servizio di accoglienza e informazione;
- Gestione delle carrozzine per gli utenti con disabilità motorie dislocate in due punti: ingresso principale e ingresso CUP;
- Attività di accompagnamento degli utenti con disabilità sensoriali.

Art. 5

Modalità di svolgimento dell'attività sociale

Servizio di accoglienza e informazione, gestione delle carrozzine per gli utenti con disabilità motorie dislocate in due punti: ingresso principale e ingresso CUP e attività di accompagnamento degli utenti con disabilità sensoriali visive come nella tabella sotto riportata:

POSTAZIONE	PERSONALE MINIMO DA IMPIEGARE	ORARIO	NUMERO DELLE RPESTAZIONI						STIMA SERVIZI SETTIMANALI	STIMA SERVIZI ANNUALI
			LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO		
POSTAZIONE RPINCIPALE	1	7,30-10,30							0	0
	1	10,30-13,30							0	0
	1	14,00-17,00							0	0
INGRESSO CUP	1	7,30-10,30							0	0
	1	10,30-13,30							0	0
	1	14,00-17,00							0	0
POSTAZIONE PIANO 0	1	7,30-10,30							0	0
	1	10,30-13,30							0	0
	1	14,00-17,00							0	0
CARROZZINE	1	7,30-10,30							0	0
	1	10,30-13,30							0	0
	1	14,00-17,00							0	0
TOTALE	12		0	0	0	0	0	0	0	0

Altre eventuali attività connesse all'accoglienza in relazione ad ulteriori o diverse esigenze organizzative e operative cui l'Azienda Ospedaliera ritenga di poter far fronte tramite le organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale e i loro volontari.

Si intende che l'articolazione degli orari dell'attività sociale potrà subire variazioni a seconda delle esigenze dell'Azienda previo accordo con le associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato.

Art. 6

Operatori addetti all'attività sociale

Lo svolgimento dell'attività sociale così come specificata nei precedenti articoli 4 e 5 dovrà essere assicurata da persone volontarie aderenti all'Associazione di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato che risultino fisicamente idonee all'attività prevista.

Il personale volontario, reclutato dall'Associazione di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato solo ed esclusivamente tra i propri aderenti, dovrà essere in possesso di affidabilità, decoro e capacità adeguate alla tipologia dell'attività da svolgere e dovrà mantenere la necessaria riservatezza sui dati e delle informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività.

I responsabili operativi della suddetta attività affidato dalla presente convenzione sono individuati nelle persone dei Presidenti pro-tempore delle Associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato.

Le Associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato dovranno fornire prima della stipula della presente Convenzione, l'elenco dei loro aderenti che saranno impegnati nell'attività e impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dello stesso.

ART. 7

Obblighi dell'Associazione

L'Associazione è tenuta a:

- formare periodicamente i volontari ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di prevenzione e protezione;
- attenersi a tutte le indicazioni aziendali in materia di prevenzione e protezione;
- fornire tesserino personale di riconoscimento recante: nome e iniziale del cognome del volontario; nome dell'Associazione e la dicitura "Volontario Autorizzato";
- fornire ad ogni volontario una divisa di colore e fattura diversi da quelli delle divise utilizzate dal personale dell'AOPG e in ogni caso garantire che ogni volontario abbia un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che deve svolgere;
- far sottoscrivere a ciascun volontario l'impegno a rispettare le norme sugli obblighi di riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dell'attività.

Art. 8

Gestione degli operatori

Tutte le incombenze relative alla gestione dei volontari adibiti all'attività sociale di cui alla presente convenzione, le presenze e le eventuali sostituzioni dei volontari in servizio, sono a carico dell'Associazione di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato che, in ogni caso, dovrà assicurare l'attività sociale così come individuata e articolata nei precedenti articoli. L'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere documentato dalle timbrature effettuate attraverso un badge messo a disposizione dall'Azienda.

ART. 9

Obblighi specifici del personale volontario

Ciascun volontario è tenuto a:

- rispettare la dignità e i diritti degli utenti;
- rispettare l'obbligo di riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta;
- rispettare le disposizioni impartite dalla S.C. Direzione Medica e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle strutture stesse, intrattenendo con lo stesso un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari;
- partecipare ad eventuali riunioni con il personale dell'AOPG, indette per consentire una proficua integrazione con l'attività del personale dipendente;
- prendere visione del Codice di Comportamento e del Codice Etico aziendale pubblicato sul sito dell'Azienda ed applicare le disposizioni ivi contenute in quanto compatibili con il ruolo di volontario e con l'attività svolta;
- esibire correttamente il tesserino di riconoscimento in modo da renderlo perfettamente visibile;
- non ostacolare l'attività istituzionale svolta dal personale dipendente dell'Azienda;
- non richiedere o comunque non accettare alcun compenso da parte degli utenti e/o caregiver;
- indossare la divisa messa a disposizione dall'Azienda (gilet) ed esibire in modo visibile il cartellino di riconoscimento.

Eventuali inosservanze delle suddette disposizioni da parte dei volontari, saranno segnalate all'Associazione e comporteranno l'impossibilità, per gli stessi, di continuare a svolgere attività all'interno delle strutture dell'AOPG.

Art. 10

Responsabilità degli operatori

L'Associazione di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale dei volontari utilizzati.

L'Associazione di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato si impegna a mantenere il più possibile stabile il personale adibito all'attività sociale. All'inizio della stessa, l'Associazione di promozione sociale e/o organizzazione di volontariato comunicherà all'Azienda i nominativi dei volontari adibiti alla medesima con l'obbligo di mantenere aggiornati gli elenchi nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione all'Azienda.

Sarà facoltà dell'Azienda chiedere la sostituzione del volontario che non applichi le norme della presente convenzione, non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Associazione di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato dovrà provvedere alla sostituzione della persona.

Art. 11

Equipaggiamento dei volontari e accesso alla mensa aziendale

Il volontario dell'Associazione di promozione sociale e/o organizzazione di volontariato impiegato nell'attività sociale di cui alla presente convenzione, dovrà essere munito del seguente materiale:

- casacca individuale rilasciata dall'Azienda Ospedaliera;
- un cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione con l'indicazione della stessa, della foto, del nome, cognome ed associazione di appartenenza dell'incaricato;
- un badge a ciascun volontario al fine di procedere alla verifica dell'effettuazione delle attività prestate.

Ai soci volontari sarà garantito l'accesso alla mensa aziendale come disciplinato dal Regolamento Mensa dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Art. 12

Copertura assicurativa

L'Associazione provvede mediante polizza assicurativa all'integrale copertura degli addetti all'attività sociale per tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità all'art. 18 del Dlgs 117/2017.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al precedente comma sono a carico dell'Azienda che rimborserà all'Associazione di promozione sociale e/o organizzazione di volontariato il prezzo della polizza assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 13.

In caso di inadempimento in merito alla copertura assicurativa l'Azienda avrà la facoltà di risolvere la convenzione senza che l'Associazione promozione sociale e/o organizzazione di volontariato possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 13

Liquidazione rimborsi spese

Le Associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato rimetteranno all'Azienda rendiconti semestrali delle attività sociali prestate.

L'Azienda provvederà a riscontrare la piena e regolare effettuazione dell'attività affidata e provvederà a rimborsare alle Associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato le spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione dell'attività di cui alla presente convenzione.

Art. 14

Voci soggette a rimborso

Al fine di quantificare l'ammontare dei rimborsi all'Associazione di promozione sociale e/o organizzazione di volontariato, sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività di carattere sociale inerenti le voci di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Spese per la copertura assicurativa dei volontari come da all'art. 18 del Dlgs 117/2017. (pro quota).
- Spese generali di organizzazione e funzionamento del servizio calcolate nella misura del 20%.

In ossequio a quanto previsto all'Art. 56 D.Lgs. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività in oggetto è previsto esclusivamente il rimborso alle Organizzazioni di Volontariato/ Organizzazioni del Terzo Settore delle spese sostenute nella misura massima annuale di € **9.130,00 a postazione**.

Art. 15

Controlli

L'Azienda Ospedaliera di Perugia individua una cabina di monitoraggio per valutare la qualità dell'efficienza del servizio attraverso indicatori di monitoraggio da rilevare ogni tre mesi, negli ambiti di comportamento consono ad una struttura ospedaliera, attività erogata, garanzia della fascia oraria di attività, rispetto della privacy.

Art. 16

Durata della convenzione

La Convenzione avrà durata annuale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione, rinnovabile ad insindacabile giudizio dell'Azienda per ulteriori 12 mesi. Non sarà ammesso in alcun caso il rinnovo tacito.

Art. 17

Divieto di cessione dell'attività sociale

È vietato cedere anche parzialmente l'attività assunta, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 18

Rescissione dalla Convenzione

Sono cause di risoluzione della presente convenzione:

- a) il comprovato e grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza della convenzione;
- b) l'estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa;
- c) la cancellazione dell'Associazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore, o comunque dai registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale in essere fino alla piena operatività del Registro unico nazionale;
- d) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto della convenzione.

Qualora si verificasse una cessazione dei presupposti, dei requisiti sui quali si basa la presente Convenzione, o nel caso di reiterate violazioni della stessa, l'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di rescindere unilateralmente il rapporto in qualsiasi momento e di chiedere il risarcimento di eventuali danni derivanti da tale rescissione.

Art. 19

Aspetti fiscali

Le parti dichiarano che:

- le attività sociali rese dall'Associazione di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà e senza fini di lucro non si considerano prestazioni di servizio ed esulano dal campo impositivo dell'IVA;
- la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;

Art. 20

Spese della convenzione

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia, lì _____

Per l'Azienda Ospedaliera di Perugia:

Il Direttore Generale

Dr. Antonio D'Urso

Per le Associazioni di promozione sociale e /o organizzazioni di volontariato

Il Legale Rappresentante
